FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

REGOLAMENTO COMITATO ITALIANO ARBITRI

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 25 MARZO 2026 CON DELIBERA N. 362/2026

REGOLAMENTO CIA

Approvato al Consiglio federale del 25 marzo 2026 con delibera n. 362/2026

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI

Art. 1 Funzioni e Sede

1. Il Comitato Italiano Arbitri (CIA) è l'organismo, di natura tecnica, preposto dal Consiglio federale al reclutamento, formazione, addestramento, organizzazione, istruzione e valutazione degli Arbitri, degli Ufficiali diCampo e di ogni altro Tesserato CIA.
2. Il CIA ha sede presso la sede centrale della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP).

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE

Art. 2 Composizione

1. Il Comitato Italiano Arbitri è composto da Organi direttivi, Organi tecnici e tesserati.
2. Sono Organi direttivi Nazionali del Comitato Italiano Arbitri:
   a) Il Presidente CIA;
   b) il Consiglio Direttivo del CIA;
   c) la Consulta Nazionale.
3. Sono Organi direttivi Territoriali del Comitato Italiano Arbitri:
   a) il Presidente regionale CIA;
   b) il Delegato provinciale CIA.
4. Sono Organi di natura tecnica del Comitato Italiano Arbitri:
   a) il Direttore Tecnico Nazionale;
   b) il Responsabile Formatori;
   c) il Responsabile Osservatori Arbitri;
   d) il Responsabile dell'Attività Giovanile;
   e) il Responsabile Ufficiali di Campo;
   f) i Responsabili dei Campionati nazionali;
   g) i Designatori dei Campionati nazionali.
5. Sono Tesserati del Comitato Italiano Arbitri:
   a) gli Arbitri;
   b) gli Ufficiali di Campo.
6. La qualifica di tesserato CIA comprende tutti coloro che svolgono le attività di:
   a) Direttore di gara;
   b) Ufficiale al tavolo;

c) Formatore di arbitri e/o ufficiali di campo;
d) Osservatori di arbitri e/o ufficiali di campo;
e) Responsabile di formatori e di osservatori e loro collaboratori;
f) Responsabile dei Campionati;
g) Designatore arbitri, ufficiali di campo e osservatori;
h) Tutor.

TITOLO III
ORGANI DIRETTIVI

CAPO I

ORGANI DIRETTIVI NAZIONALI

Art. 3 Il Consiglio Direttivo del CIA

1. Il Consiglio Direttivo del CIA è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
2. Il Consiglio Direttivo del CIA è composto da un Presidente, un Vicepresidente, da un Consigliere con tessera di CNA.
3. Il Consiglio Direttivo del CIA resta in carica per il quadriennio olimpico.
4. Il Consiglio Direttivo del CIA rappresenta il Comitato Italiano Arbitri e sovraintende all'attività del Comitato garantendone il regolare funzionamento.
5. Il Rappresentante del Territorio partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo CIA, senza diritto di voto.
6. Il Consiglio Direttivo del CIA:
   a) su proposta del Direttore Tecnico Nazionale, decide e delibera la nomina dei soggetti di cui all'art. 2, comma 4, lettere b, c, d, e, f, g, per proporla al Consiglio federale per la relativa ratifica;
   b) propone annualmente al Consiglio federale i "*criteri di impiego e valutazione dei tesserati CIA per i campionati nazionali e regionali*" e ne controlla la corretta applicazione;
   c) promuove iniziative didattiche ed editoriali di carattere scientifico e sportivo utili alla diffusione della Pallacanestro;
   d) propone al Consiglio federale, il programma della attività e la progettualità delle specifiche iniziative con il relativo preventivo di spesa e il rendiconto annuale;
   e) promuove e cura il reclutamento di tutti i tesserati CIA;
   f) propone al Consiglio federale, al termine di ogni stagione sportiva, i tesserati CIA da insignire delle benemerenze di cui al presente regolamento;
   g) propone annualmente al Consiglio federale le disposizioni relative al tesseramento dei tesserati CIA;
   h) sottopone al Consiglio federale, le liste annuali di appartenenza di tutte le categorie dei tesserati in attività in conseguenza della proposta di nuove ammissioni, promozioni, retrocessioni ed avvicendamenti;
   i) relaziona al Consiglio federale sui nominativi dei tesserati proposti a FIBA per il conseguimento della qualifica di Arbitro, Ufficiale di Campo, Istruttore internazionale e mantiene, di concerto con la Presidenza FIP, i rapporti con le istituzioni internazionali per gli aspetti arbitrali;
   j) propone al Consiglio federale la nomina dei Presidenti regionali CIA, sentito il parere del

Presidente regionale FIP;

k) Il Consiglio Direttivo del CIA esprime le proprie decisioni con atti deliberativi collegiali. In casi di urgenza i provvedimenti del Consiglio Direttivo CIA possono essere emanati dal Presidente, salva successiva ratifica da parte del Direttivo. Delle riunioni del Consiglio Direttivo del CIA viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente del CIA e dal Segretario.

Art. 4 Competenze del Presidente del CIA

1. Il Presidente del CIA assume tutte le iniziative necessarie ad assicurare e migliorare il buon funzionamento del CIA, e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio federale.
2. Il Presidente del CIA:
   a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo CIA almeno tre volte nel corso dell'anno sportivo e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, fissandone la calendarizzazione e l'ordine del giorno;
   b) rimette le determinazioni del Consiglio Direttivo CIA al Consiglio federale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
   c) relaziona ed informa il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del CIA;
   d) qualora il Presidente CIA sia un tesserato CIA con almeno 15 anni di arbitraggio in Serie A e 7 anni di qualifica di arbitro internazionale, potrà svolgere la funzione di Osservatore e Formatore nei Campionati nazionali e regionali;
   e) convoca e presiede le commissioni di valutazione dei vari campionati.

Art. 5 Il Vicepresidente CIA

1. Il Vicepresidente CIA svolge funzioni vicarie del Presidente del CIA in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento e/o in caso di delega da parte del Presidente CIA stesso.

Art. 6 Il Rappresentante del Territorio

1. Il Rappresentante del territorio è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente Federale.
2. Il Rappresentante del Territorio ha funzioni di coordinamento per uniformare su tutto il territorio nazionale le norme e disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo CIA.

Art. 7 La Consulta nazionale dei Presidenti Regionali CIA

1. La Consulta Nazionale è un Organismo consultivo composto da tutti i Presidenti CIA dei Comitati Regionali. La Consulta Nazionale è presieduta dal Presidente CIA, o da un suo delegato, e ha lo scopo di proporre al Consiglio Direttivo CIA iniziative per lo sviluppo dell'attività a livello territoriale.
2. La Consulta nazionale è convocata e presieduta dal Presidente del CIA e si riunisce almeno una volta all'anno e nei casi in cui il Presidente del CIA ne ravvisi la necessità.

CAPO II

ORGANI DIRETTIVI TERRITORIALI

Art. 8 Il Presidente regionale CIA

1. Il Consiglio federale nomina il Presidente regionale CIA. La nomina avviene su proposta del Consiglio Direttivo CIA nazionale sentito il parere del Presidente regionale FIP.
2. Nel caso di regioni con numero di tesserati particolarmente elevato o per motivi legati alla estensione territoriale, il Presidente può essere coadiuvato da collaboratori da lui scelti.
3. La nomina del Presidente regionale CIA ha scadenza annuale. Il mandato può essere rinnovato.
4. Il Presidente Regionale CIA ha il compito di:
   a) promuovere, coordinare ed organizzare, in collaborazione con gli Organi di natura tecnica CIA, l'attività di formazione ed aggiornamento di tutti i Tesserati CIA sul territorio;
   b) attuare, in accordo con il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale di competenza, le iniziative proposte dal CIA;
   c) inviare al CIA, entro il 30 giugno di ogni stagione sportiva, una relazione sull'attività svolta durante l'anno sportivo;
   d) coordinare l'attività dei Delegati Provinciali CIA di competenza con i qualicondividerà la programmazione tecnica annuale;
   e) definire, nell'ambito delle direttive del CIA, l'organizzazione più idonea al conseguimento degli obiettivi fissati ed alla gestione dell'attività didattica ed agonistica;
   f) reclutare, formare, istruire, aggiornare e valutare gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo, sul territorio di competenza, avvalendosi di Formatori regionali e, per la valutazione delle prestazioni, dei propri Osservatori qualificati e a ciò incaricati; il tutto in ottemperanza alle disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Direttivo CIA e dal Direttore Tecnico Nazionale in relazione alle rispettive competenze;
   g) assumere provvedimenti opportuni per l'avvio all'attività arbitrale dei giovani arbitri;
   h) provvedere alla compilazione delle liste per i Campionati di competenza regionale al termine di ciascun anno sportivo sulla base dei giudizi degli Osservatori e tenendo altresì conto del parere tecnico dei formatori regionali;
   i) proporre al CIA, per l'approvazione, la lista degli arbitri da impiegare nei campionati interregionale di serie B e regionali di serie C maschile e serie B femminile secondo i criteri annualmente emanati dal CIA;
   j) proporre al CIA gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo per l'eventuale conferimento delle benemerenze previste dal presente Regolamento;
   k) designare gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo nei tornei e partite amichevoli con squadre dei campionati regionali su indicazione del CIA nazionale o del Presidente Regionale FIP competente;
   l) segnalare al CIA atti e/o comportamenti dei tesserati CIA della propria Regione contrari a norme e regolamenti federali;
   m) organizzare riunioni tecniche di aggiornamento secondo le programmazioni del CIA.
5. Il Consiglio Direttivo CIA, ove ritenga che il Presidente regionale CIA non operi in conformità alle linee di indirizzo e/o di programma fissate può chiedere al Consiglio Federale di revocarne la nomina proponendone la sostituzione, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.9 Delegato provinciale CIA

1. Il Consiglio federale nomina il Delegato provinciale CIA. La nomina avviene su proposta del Consiglio Direttivo CIA nazionale acquisito il parere del Presidente regionale FIP e del Presidente Regionale CIA.
2. È consentito nominare un unico delegato per più province;
3. Il Delegato provinciale CIA resta in carica per un anno. Il mandato può essere rinnovato;
4. Il Delegato provinciale CIA ha il compito di:
   a) attuare i programmi annualmente predisposti e condivisi con il Presidente RegionaleCIA, con particolare riferimento al reclutamento, alla formazione ed all'aggiornamento tecnico degli Arbitri e Ufficiali di Campo del proprio ambitoterritoriale;
   b) organizzare almeno otto riunioni tecniche per ogni stagione sportiva di cui almeno una riunione tecnica all'anno deve essere svolta congiuntamente con Arbitri, Ufficiali di Campo ed Osservatori;
   c) proporre al Presidente Regionale CIA i nominativi in ordine di merito degli Arbitri ed Ufficiali di Campo eventualmente idonei per il passaggio alla categoria superiore;
   d) inviare, entro il 30 giugno di ogni stagione sportiva al Presidente regionale CIA una relazione sull'attività svolta durante l'anno sportivo.
6. Il Consiglio Direttivo CIA, ove ritenga che il Delegato provinciale del CIA non operi in conformità alle linee di indirizzo e/o di programma fissate può chiedere al Consiglio Federale di revocarne la nomina proponendone la sostituzione, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

TITOLO IV
ORGANI DI NATURA TECNICA

Art. 10 Il Direttore Tecnico Nazionale

1. Il Direttore Tecnico Nazionale è nominato dal Consiglio federale quale responsabile tecnico della didattica e della formazione. Il Direttore Tecnico Nazionale programma le attività didattiche e formative e propone al Consiglio Direttivo del CIA, le iniziative per il reclutamento e per il mantenimento di nuovi tesserati arbitri ed ufficiali di campo.
2. Può svolgere mansioni di responsabile di campionato, osservatore e formatore.
3. Propone annualmente al Direttivo CIA i nominativi dei soggetti di cui all'art. 2, comma 4, lett. b, c, d, e, f, g. Il Direttivo CIA esamina le proposte e provvede a quanto previsto all'articolo 3, comma 6, lettera a) del presente regolamento.

Art. 11 I Responsabili degli organi di natura tecnica

1. I Responsabili sono nominati ai sensi dell'art. 3, comma 6 lett. a), restano in carica per un anno sportivo e possono essere rinnovati.
2. I Responsabili hanno il compito di sviluppare il programma tecnico e di organizzare e reclutare i tesserati CIA con l'ausilio degli Organi territoriali.

Art.12 Il Responsabile Formatori

1. Il Responsabile dei formatori, scelto tra i Formatori Nazionali, ha il compito di coordinare l'aggiornamento dei formatori nazionali e regionali.

2. Svolge compiti di gestione, pianificazione, programmazione, organizzazione ed indirizzo tecnico di tutta l'attività di istruzione sia nazionale che regionale.

Art.13 Il Responsabile Osservatori arbitri

1. Il Responsabile Osservatori arbitri ha il compito di coordinare l'attività degli osservatori nazionali e regionali in relazione alle direttive emanate dal Direttore Tecnico Nazionale.
2. Il Responsabile degli Osservatori, d'intesa con il Direttore Tecnico Nazionale, definisce le metodologie ed i programmi dei corsi di formazione degli Osservatori.

Art.14 Il Responsabile attività giovanile

1. Il Responsabile attività giovanile, scelto tra i Formatori Nazionali di attività giovanile, ha il compito di coordinare l'attività dei formatori giovanili per la formazione degli arbitri giovanili.
2. Svolge attività di gestione, pianificazione, programmazione, organizzazione ed indirizzo tecnico di tutta l'attività distruzione sia nazionale che regionale.

Art.15 Il Responsabile Ufficiali di campo

1. Il Responsabile Ufficiali di campo, scelto tra i Formatori Nazionali, ha il compito di coordinare l'attività degli ufficiali di campo nazionali e regionali ai fini del loro reclutamento e formazione.
2. Svolge attività di gestione, pianificazione, programmazione, organizzazione ed indirizzo tecnico di tutte le attività di istruzione sia nazionale che regionale secondo le modalità fissate all'art. 11 del presente regolamento. Tale referente avrà il compito precipuo di divulgare il regolamento tecnico e le direttive FIBA direttamente o in collaborazione con il FIBA Instructor di riferimento.

Art. 16 Il Responsabile del campionato nazionale

1. Il Responsabile del campionato nazionale ha il compito di far applicare le disposizioni tecniche e comportamentali del CIA per assicurare la miglior gestione del campionato assegnatogli.

Art. 17 I Designatori dei campionati nazionali

1. I Designatori dei campionati nazionali hanno il compito di designare i tesserati CIA (Arbitri, Ufficiali di Campo e Osservatori) che dovranno svolgere l'attività in ciascuna delle gare dei vari campionati nazionali.
2. I Designatori, nello svolgimento delle loro funzioni, devono attenersi a quanto previsto dal presente Regolamento, dalle delibere federali e dagli annuali "*Criteri di impiego e valutazione – Norme di comportamento*".

TITOLO V
I TESSERATI

CAPO I

GLI ARBITRI

Art. 18 Arbitri definizione e reclutamento

1. Con il termine “Arbitro” o “Direttore di Gara” si definisce il tesserato CIA preposto alla direzione delle gare di basket organizzate e/o riconosciute dalla FIP, al fine di garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive mediante l’applicazione delle regole federali.
2. Tutte le specifiche funzioni attribuite agli Arbitri sono individuate nel presente Regolamento nonché nei Regolamenti federali, nelle Disposizioni Organizzative Annuali (DOA), e nei “criteri di impiego e valutazioni” annualmente approvati dal Consiglio federale.
3. La qualifica di Arbitro si consegue previa partecipazione ad appositi corsi e superamento di esame conclusivo teorico e pratico ovvero con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo CIA.
4. Possono partecipare ai corsi per Arbitri i residenti in Italia che possiedano i richiesti requisiti di idoneità fisica e che non abbiano un’età inferiore ai 13 anni compiuti.

Art. 19 Classificazione degli Arbitri

1. Gli Arbitri sono classificati in:

   a) Arbitri Internazionali;
   b) Arbitri Nazionali abilitati al Campionato professionistico;
   c) Arbitri Nazionali;
   d) Arbitri Regionali;
   e) Arbitri Fuori Quadro;
   f) Arbitri Benemeriti;
   g) Arbitri Benemeriti d’Eccellenza;
   h) Arbitri d’Onore.

Art. 20 Arbitri Internazionali

1. Gli Arbitri Internazionali sono impiegati dalla Federazione Internazionale (FIBA) per dirigere le gare internazionali. Il Consiglio Direttivo CIA, su proposta del direttore Tecnico Nazionale, propone al Consiglio federale i nominativi degli arbitri che possono frequentare il corso FIBA abilitante a diventare arbitro internazionale.
2. I requisiti minimi per poter accedere ai corsi FIBA sono previsti dalle disposizioni FIBA.
3. Gli Arbitri Internazionali hanno il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali Italiane, nonché per le manifestazioni organizzate dalla FIBA.
4. La durata del loro impiego sarà di due anni e rinnovabile a fine biennio, come da disposizioni FIBA.

Art.21 Arbitri Nazionali abilitati al Campionato professionistico

1. Gli Arbitri Nazionali abilitati al Campionato professionistico appartengono alla 1° categoria.
2. Le norme riguardanti le modalità d’impiego degli Arbitri di 1° categoria, i limiti di età per la permanenza nella categoria, i passaggi di categoria e il sistema di valutazione delle prestazioni arbitrali sono determinati dal Consiglio federale, su proposta del Consiglio

Direttivo CIA, nei "*Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento*".

Art.22 Arbitri nazionali di 2° e 3° categoria

1. Gli Arbitri nazionali sono distinti nelle seguenti categorie:

   a) Arbitri di 2° categoria: Arbitri impiegati nel primo Campionato nazionale dilettantistico maschile e nel primo Campionato nazionale femminile;

   b) Arbitri di 3° categoria: Arbitri impiegati nel secondo Campionato nazionale dilettantistico maschile e nel secondo Campionato nazionale femminile.

2. Le norme riguardanti le modalità d'impiego degli Arbitri nazionali, i limiti di età per la permanenza nel Campionato di competenza, i passaggi di categoria e il sistema di valutazione delle prestazioni arbitrali saranno determinati dal Consiglio federale, su proposta del Consiglio Direttivo CIA, nei "*Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento*" annualmente emanati.
3. Gli Arbitri nazionali devono svolgere attività nelle proprie regioni nei tempi e modi specificati nei "criteri di impiego e valutazioni" annualmente approvati dal Consiglio federale.

Art. 23 Arbitri regionali

1. Gli Arbitri regionali sono distinti nelle seguenti categorie:
   a) 4° categoria: Arbitri impiegati nei Campionati di serie B Interregionale;
   b) 5° categoria: Arbitri impiegati nei campionati di serie C maschile e B femminile;
   c) 6° categoria: Arbitri impiegati nei campionati di serie Divisione regionale 1 e C femminile;
   d) 7° categoria: Arbitri impiegati negli altri campionati Regionali Senior fino alla Divisione regionale 2 e campionati Giovanili, secondo i tempi e le modalità specificate nella circolare annuale "*criteri di impiego e valutazioni*".
2. I nuovi corsisti con abilitazione regionale devono arbitrare obbligatoriamente in doppio.

Art.24 Arbitri 3x3

1. Gli arbitri nazionali di 1°, 2° e 3° categoria e regionali saranno abilitati a dirigere gare del 3x3.

Art. 25 Arbitri Ex atleti

1. Il Consiglio Direttivo CIA, si riserva la possibilità di collocare nel 1°, 2° o 3° gruppo arbitrale soggetti che abbiano militato in qualità di atleti per almeno un anno sportivo nei campionati nazionali e/o nei primi due campionati senior regionali. Tali eventuali inserimenti saranno effettuati nelle categorie nazionali, nelle seguenti percentuali della forza attiva: 5% per il 1° gruppo, 10% per il 2° e 3° gruppo.
2. Il Consiglio Direttivo CIA, inoltre, potrà inserire nelle categorie nazionali arbitri abilitati ai campionati regionali.

Art. 26 Arbitri Fuori Quadro

1. Gli Arbitri che abbiano terminato l'attività arbitrale, al fine di non perdere l'anzianità di tessera, saranno inseriti temporaneamente nella categoria "*Fuori Quadro*". Tale qualifica non può essere rinnovata per un periodo superiore a due anni, al termine del quale l'Arbitro

"Fuori Quadro" decade automaticamente da tesserato CIA. Nel periodo di tesseramento "Fuori Quadro" il tesserato ha facoltà di partecipare a corsi per Osservatore e/o Formatore.

2. Il periodo di inattività trascorso nel ruolo "*Fuori Quadro*" non viene computato ai fini dell'anzianità per il raggiungimento della Benemerenza, ma permette di non perdere l'anzianità pregressa.

Art. 27 Arbitri Benemeriti (del. n. 362 del C.F. 25/03/2026)

1. Il Consiglio Direttivo CIA, su proposta dei Presidenti Regionali CIA, può proporre al Consiglio federale il conferimento della qualifica di Arbitro Benemerito a quei tesserati, con almeno trent'anni di anzianità di tesseramento, che abbiano continuativamente svolto qualificata attività nel Settore.
2. L'Arbitro Benemerito potrà ottenere la tessera di ingresso negli impianti di gioco, su indicazione del Presidente Regionale CIA.
3. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possano arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 28 Arbitri Benemeriti d'Eccellenza (del. n. 362 del C.F. 25/03/2026)

1. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre al Consiglio federale il conferimento della qualifica di Arbitro Benemerito d'Eccellenza a quei tesserati che si trovino in una delle seguenti situazioni:

   a) abbiano svolto attività per almeno dodici anni nella massima categoria maschile;
   b) siano stati arbitri internazionali;

2. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di libero ingresso in tutti i campi di gioco.
3. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possano arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 29 Arbitri d'Onore (del. n. 362 del C.F. 25/03/2026)

1. Il Consiglio Direttivo del CIA può proporre al Consiglio federale il conferimento della qualifica di Arbitro d'Onore agli Arbitri che abbiano svolto attività internazionale e che abbiano partecipato almeno a due delle seguenti manifestazioni:
   a) Giochi Olimpici;
   b) Qualificazioni Preolimpiche;
   c) Campionati del Mondo Assoluti maschili e/o femminili;
   d) Campionati Europei Assoluti maschili e/o femminili;
   e) Finali delle Coppe Europee svolte a cura dei preposti organismi internazionali.

2. Può essere altresì conferita a coloro che abbiano ricoperto per almeno un quadriennio l'incarico di Presidente del CIA e ai formatori nazionali che abbiano ricoperto tale incarico per 20 anni, anche non consecutivi.
3. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di ingresso negli impianti di gioco.
4. Il Presidente del CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possano arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 30 Decadenza dalla qualifica di Arbitro

1. L'Arbitro decade dalla qualifica per:
   a) dimissioni;
   b) mancato rinnovo del tesseramento per un anno;
   c) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
   d) per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art. 85 del presenteRegolamento.

Art. 31 Sospensione per inattività temporanea

1. Gli arbitri che, per giustificati motivi, non possano svolgere attività agonistica per un periodo di tempo superiore ai trenta giorni, possono richiedere al Consiglio Direttivo del CIA di essere sospesi, mantenendo la collocazione della propria categoria.
2. La richiesta di sospensione deve essere inviata per iscritto al CIA con la documentazione dalla quale risultino i giustificati motivi a sostegno della richiesta. Il Consiglio Direttivo del CIA valuterà la domanda ai fini della eventuale concessione della stessa.
3. La sospensione può essere accordata per un massimo di 12 mesi consecutivi, decorsi i quali se non ripresa l'attività, il tesserato CIA sarà collocato nella categoria inferiore, nel rispetto dei limiti anagrafici previsti per il relativo campionato.
4. Una ulteriore richiesta di sospensione può essere presentata solo dopo 12 mesi dal termine della precedente sospensione.
5. Qualora la richiesta di sospensione sia motivata da ragioni di salute, il rientro in attività è sempre subordinato alla osservanza della normativa in materia di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
6. Il Consiglio Direttivo del CIA si riserva la facoltà di valutare situazioni eccezionali nel caso l'inattività temporanea debba superare i 12 mesi o ne debba essere richiesta un'altra in anticipo rispetto a quanto definito al precedente comma 4 del presente articolo.
7. La sospensione per inattività temporanea implica l'impossibilità di svolgimento di qualsiasi tipo di attività federale.

Art. 32 Tesseramento in altre categorie

1. L'Arbitro in attività perde la qualifica in caso di tesseramento come allenatore e limitatamente ai Campionati nazionali, come atleta.
2. È consentito il doppio tesseramento nella qualifica di Arbitro e di Atleta fino al campionato di serie B interregionale compreso. In tale ipotesi, l'Arbitro non potrà dirigere gare del Campionato al quale partecipa la squadra con cui è tesserato come giocatore. Potrà essere designato per gare di ogni altro campionato in cui partecipa la Società. Tale facoltà decade nel momento in cui l'Arbitro risulti inserito in una lista di campionati nazionali.
3. Il tesseramento come dirigente di Società affiliata dovrà essere preventivamente autorizzato dal CIA. In assenza di autorizzazione il tesserato in qualità di arbitro si intende automaticamente decaduto.

Art. 33 Tesseramento arbitri Federazioni estere

1. L'Arbitro proveniente da Federazione estera che richieda di essere inquadrato nelle liste degli Arbitri italiani, dovrà sostenere una prova attitudinale che sarà valutata dagli Organi tecnici nazionali CIA. A seguito dell'esito della prova, potrà essere inserito nell'ambito operativo di competenza con deliberazione del Consiglio Direttivo CIA.

2. L'Arbitro che svolga temporaneamente attività presso una Federazione straniera è obbligato a produrre relativa certificazione annuale comprovante l'attività svolta al fine della permanenza nei quadri CIA. Al suo rientro il CIA si riserva la possibilità di ricollocare il tesserato secondo i criteri descritti al precedente comma.

CAPO II

GLI UFFICIALI DI CAMPO

Art. 34 Definizione e classificazione degli Ufficiali di Campo

1. Con il termine "Ufficiale di campo" si definisce il tesserato CIA che provvede alla registrazione dei dati relativi alla gara in osservanza alle regole federali, senza funzioni di direzione della gara, coadiuvando gli arbitri nello svolgimento delle manifestazioni sportive, per assicurarne la regolarità tecnica.
2. Le mansioni degli Ufficiali di campo sono individuate nel presente Regolamento, nei Regolamenti federali e nei "criteri di impiego e valutazioni" annualmente approvati dal Consiglio federale.
3. Gli Ufficiali di Campo sono classificati in:
   a) Ufficiali di Campo Internazionali;
   b) Ufficiali di Campo Nazionali;
   c) Ufficiali di Campo Regionali;
   d) Ufficiali di Campo Fuori quadro;
   e) Ufficiali di Campo Benemeriti;
   f) Ufficiali di Campo Benemeriti d'Eccellenza;
   g) Ufficiali di Campo d'Onore.

Art. 35 Reclutamento degli Ufficiali di Campo

1. La qualifica di Ufficiale di Campo Regionale si consegue all'esito del superamento di appositi corsi con esame finale cui possono partecipare i residenti in Italia e che abbiano un'età non inferiore a 14 anni compiuti.

Art. 36 Ufficiale di Campo Internazionale

1. Gli Ufficiali di Campo Internazionali sono impiegati dalla Federazione Internazionale (FIBA) per dirigere le gare internazionali. Il Consiglio Direttivo CIA, su proposta del Direttore Tecnico Nazionale, propone al Consiglio federale i nominativi degli Ufficiali di Campo che possono frequentare il corso FIBA abilitante a diventare arbitro internazionale.
2. I requisiti minimi per poter accedere ai corsi FIBA sono previsti dalle disposizioni FIBA.
3. Gli Ufficiali di Campo Internazionali hanno il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali Italiane, nonché per le manifestazioni organizzate dalla FIBA sia durante la stagione regolare sia durante i concentramenti ed i tornei estivi.
4. La durata del loro impiego sarà di due anni e rinnovabile a fine biennio, come da disposizioni FIBA.

Art. 37 Ufficiale di Campo Nazionale

1. Gli Ufficiali di Campo nazionali sono distinti nelle seguenti categorie:
   a) Ufficiali di Campo di 1° categoria: Ufficiali di Campo impiegati nel Campionato professionistico;
   b) Ufficiali di Campo di 2° categoria: Ufficiali di Campo impiegati nei Campionatinazionali di Serie A2 maschile e A1 femminile;
   c) Ufficiali di Campo di 3° categoria: Ufficiali di Campo impiegati nei Campionatinazionali di Serie B maschile e A2 femminile.
2. Le norme riguardanti le modalità d'impiego degli Ufficiali di Campo nazionali, i limiti di età per la permanenza nel Campionato di competenza, i passaggi di categoria ed il sistema di valutazione delle prestazioni saranno determinati dal Consiglio Direttivo CIA, nei "*Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento*".

Art. 38 Ufficiali di Campo regionali

1. Gli Ufficiali di Campo regionali sono impiegati nei Campionati ad organizzazione territoriale.
2. Le norme riguardanti le modalità d'impiego degli Ufficiali di Campo regionali, i passaggi alla categoria nazionale e il sistema di valutazione delle prestazioni saranno determinati dai "*Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento*".

Art. 39 Ufficiali di Campo Fuori Quadro

1. Gli Ufficiali di Campo, al termine della loro attività, al fine di non perdere l'anzianità di tessera e il diritto a partecipare a corsi di Osservatore e/o Formatore, saranno inseriti temporaneamente nella categoria "*Fuori Quadro*". Tale qualifica non può essere rinnovata per un periodo superiore a due anni al termine del quale l'Ufficiale di Campo posto "*Fuori Quadro*" che non abbia ottenuto una delle suddette abilitazioni decade automaticamente da tesserato CIA.
2. Il periodo di inattività trascorso nel ruolo "*Fuori Quadro*" non viene computato ai fini dell'anzianità per il raggiungimento della Benemerenza, ma permette di non perdere l'anzianità pregressa.

Art. 40 Ufficiali di Campo Benemeriti (del. n. 362 del C.F. 25/03/2026)

1. Il Consiglio Direttivo CIA, su proposta dei Presidenti Regionali CIA, può proporre al Consiglio federale il conferimento della qualifica di Ufficiale di Campo Benemerito a quei tesserati, con almeno trent'anni di anzianità di tesseramento, che abbiano continuativamente svolto attività nel Settore.
2. Gli Ufficiali di Campo Benemeriti, su indicazione del Presidente regionale CIA, potranno ottenere la tessera di ingresso negli impianti di gioco.
3. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possono arrecare danno all'immagine della categoria.

Art. 41 Ufficiali di Campo Benemeriti d'Eccellenza (del. n. 362 del C.F. 25/03/2026)

1. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre al Consiglio federale il conferimento della qualifica di Ufficiale di Campo Benemerito d'Eccellenza a quei tesserati, con almeno trent'anni di anzianità di tesseramento, che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) abbiano svolto attività per almeno dodici anni nella massima categoria maschile;
   b) siano stati Ufficiali di Campo Internazionali;

c) abbiano ricoperto la carica di Coordinatore Nazionale Ufficiali di Campo per almeno un quadriennio.

2. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di ingresso negli impianti di gioco.
3. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possono arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 42 Ufficiali di Campo D'Onore (del. n. 362 del C.F. 25/03/2026)

1. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre al Consiglio federale il conferimento della qualifica di Ufficiale di Campo d'Onore agli Ufficiali di Campo che abbiano svolto attività internazionale e che abbiano partecipato almeno due delle seguenti manifestazioni:
   a) Giochi Olimpici;
   b) Qualificazioni Preolimpiche;
   c) Campionati del Mondo Assoluti maschili e/o femminili;
   d) Campionati Europei Assoluti maschili e/o femminili;
   e) Finali delle Coppe Europee svolte a cura dei preposti organismi internazionali.
2. Può essere altresì conferita a coloro che abbiano ricoperto per almeno un quadriennio l'incarico del Consiglio Direttivo CIA ed ai Formatori Nazionali che abbiano ricoperto tale incarico per almeno 15 anni, anche non consecutivi.
3. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di ingresso negli impianti di gioco.
4. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possono arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 43 Decadenza dalla qualifica di Ufficiale di Campo

1. Gli Ufficiali di Campo decadono dalla qualifica per:
   a) dimissioni;
   b) mancato rinnovo del tesseramento per un anno;
   c) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
   d) per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art.85 del presente Regolamento.

Art. 44 Sospensione per inattività temporanea

1. Gli ufficiali di campo che, per giustificati motivi, non possano svolgere attività agonistica per un periodo di tempo superiore ai trenta giorni, possono richiedere al Consiglio Direttivo del CIA di essere sospesi, mantenendo la collocazione della propria categoria.
2. La richiesta di sospensione deve essere inviata per iscritto al CIA con la documentazione dalla quale risultino i giustificati motivi a sostegno della richiesta. Il Consiglio Direttivo del CIA valuterà la domanda ai fini della eventuale concessione della stessa.
3. La sospensione può essere accordata per un massimo di 12 mesi consecutivi, decorsi i quali se non ripresa l'attività, il tesserato CIA sarà collocato nella categoria inferiore, nel rispetto dei limiti anagrafici previsti per il relativo campionato.
4. Una ulteriore richiesta di sospensione può essere presentata solo dopo 12 mesi dal termine

della precedente sospensione.

5. Qualora la richiesta di sospensione sia motivata da ragioni di salute, il rientro in attività è sempre subordinato alla osservanza della normativa in materia di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
6. Il Consiglio Direttivo del CIA si riserva la facoltà di valutare situazioni eccezionali nel caso l'inattività temporanea debba superare i 12 mesi o ne debba essere richiesta un'altra in anticipo rispetto a quanto definito al precedente comma 4 del presente articolo.
7. La sospensione per inattività temporanea implica l'impossibilità di svolgimento di qualsiasi tipo di attività federale.

Art. 45 Tesseramento in altre categorie

1. L'Ufficiale di campo in attività perde la qualifica in caso di tesseramento come allenatore e come atleta limitatamente ai Campionati nazionali.
2. È consentito il doppio tesseramento nella qualifica di Ufficiale di Campo e di Atleta fino al campionato di serie B interregionale compreso. In tale ipotesi, l'Ufficiale di Campo non potrà operare in gare del Campionato al quale partecipa la squadra con cui è tesserato come giocatore, ma potrà essere designato per gare di ogni altro campionato in cui partecipa la Società. Tale facoltà decade nel momento in cui l'Ufficiale di Campo risulti inserito in una lista nazionale.
3. Il tesseramento come dirigente di Società affiliata dovrà essere preventivamente autorizzato dal CIA. In assenza di autorizzazione il tesserato in qualità di Ufficiale di Campo si intende automaticamente decaduto.

Art. 46 Tesseramento Ufficiali di Campo da Federazioni estere

1. L'Ufficiale di Campo proveniente da Federazione estera che richieda di essere inquadrato nelle liste degli Ufficiali di Campo italiani, dovrà sostenere una prova attitudinale che sarà valutata dagli Organi tecnici nazionali CIA. A seguito dell'esito della prova, potrà essere inserito nell'ambitooperativo di competenza con deliberazione del Consiglio Direttivo del CIA.
2. L'Ufficiale di Campo che svolga temporaneamente attività presso una Federazione straniera è obbligato a produrre relativa certificazione annuale comprovante l'attività svolta al fine della permanenza nei quadri CIA. Al suo rientro il CIA si riserva la possibilità di ricollocare il tesserato secondo i criteri descritti al precedente comma del presente articolo.

CAPO III

GLI OSSERVATORI

Art. 47 Definizione

1. Con il termine "Osservatore" si definisce il tesserato CIA che, conseguita la relativa qualifica, a seguito del superamento di un apposito corso, è preposto, previa designazione, ad osservare e valutare le prestazioni fornite dagli Arbitri o Ufficiali di Campo nel corso delle gare di pallacanestro organizzate e/o riconosciute dalla FIP.
2. Gli Osservatori sono tenuti a partecipare alle riunioni di aggiornamento e formazione. In caso di mancata partecipazione, l'Osservatore non potrà essere impiegato fino a quando

non avrà partecipato ad uno dei successivi incontri formativi obbligatori.

3. Fermo quanto previsto nel presente articolo, i compiti degli Osservatori sono individuati nei criteri di impiego e valutazione annualmente approvati dal Consiglio federale.

Art. 48 Inquadramento

1. Gli Osservatori sono inquadrati come:
   a) Commissario internazionale (Commissioner FIBA);
   b) Osservatori nazionali;
   c) Osservatori regionali arbitri;
   d) Osservatori Ufficiali di Campo.

Art. 49 Commissario Internazionale (Commissioner FIBA)

1. I Commissari internazionali denominati "Commissioner FIBA" sono impiegati dalla Federazione Internazionale (FIBA).
2. Il Consiglio Direttivo CIA, su proposta non vincolante del direttore Tecnico Nazionale, propone al Consiglio federale i nominativi dei tesserati CIA che possono frequentare il corso FIBA abilitante a diventare Commissioner FIBA.
3. I requisiti minimi per poter accedere ai corsi FIBA sono previsti dalle disposizioni FIBA.
4. La durata della licenza è di due anni e rinnovabile a fine biennio, come previsto dalla FIBA.
5. I Commissari Internazionali hanno il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali italiane, nonché per le manifestazioni organizzate dalla FIBA sia durante la stagione regolare sia durante i concentramenti ed i tornei estivi.

Art. 50 Osservatori nazionali Arbitri nazionali

1. Gli Osservatori nazionali sono impiegati nei Campionati nazionali maschili e femminili professionistici e dilettantistici.
2. Gli Osservatori nazionali possono essere utilizzati anche per gare di Campionati regionali.
3. Possono essere ammessi a partecipare al corso di Osservatori nazionali:
   a) gli Arbitri che abbiano fatto parte della categoria degli Arbitri del Campionato Professionistico e del primo Campionato nazionale dilettantistico maschile e femminile;
   b) gli Osservatori Regionali arbitri segnalati dai Presidenti Regionali CIA che abbiano svolto attività in Regione per almeno due anni.
4. Il Consiglio Direttivo CIA, su proposta non vincolante del direttore tecnico nazionale, nomina gli Osservatori che saranno impiegati nei Campionati nazionali.

Art. 51 Osservatori regionali arbitri

1. Possono essere ammessi ai corsi per Osservatori regionali gli Arbitri che abbiano svolto attività per almeno 10 anni.
2. Gli Osservatori regionali sono impiegati nei Campionati gestiti dai Comitati Territoriali.
3. Gli Osservatori Regionali possono svolgere attività arbitrale dell'ambito dei campionati in cui siano impiegati arbitri di 7° categoria.

Art. 52 Osservatori Ufficiali di Campo

1. Possono essere ammessi a partecipare al corso di Osservatori Ufficiali di Campo operanti nei campionati nazionali i tesserati non più in attività che abbiano fatto parte della categoria Ufficiali di Campo del Campionato Professionistico e del primo Campionato nazionale dilettantistico maschile e femminile.

Art. 53 Decadenza dalla qualifica e revoca del mandato

1. Gli Osservatori decadono:
   a) per dimissioni e/o rinuncia;
   b) per revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo CIA;
   c) per squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali.
   d) mancato rinnovo del tesseramento per un anno;
   e) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
   f) per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art.85 del presenteRegolamento.

CAPO IV

I FORMATORI

Art. 54 Formatori

1. Con il termine "Formatore" si definisce il tesserato CIA che, a seguito del superamento di un apposito corso, con acquisizione di relativa qualifica, è preposto alla formazione tecnico-sportiva degli Arbitri e degli Ufficiali di campo.
2. I compiti dei Formatori sono individuati nel presente Regolamento nonché nei "Criteri di Impiego e Valutazione" approvati annualmente dal Consiglio federale.
3. I Formatori sono tesserati CIA, e si dividono in:
   a) Formatore Arbitri:
      I. Formatore Arbitri Internazionale (Instructor FIBA);
      II. Formatori Nazionali;
      III. Formatori Regionali;
      IV. Formatori Provinciali.

   b) Formatore Arbitri Attività Giovanile:
      I. Formatori Nazionali;
      II. Formatori Regionali;
      III. Formatori Provinciali.

   c) Formatore Ufficiali di Campo:
      I. Formatori Nazionali;
      II. Formatori Regionali;
      III. Formatori Provinciali.

   d) Formatori Arbitri ed Ufficiali di Campo 3X3.

Art. 55 Formatori Arbitri - Abilitazione

1. Possono accedere al corso di Formatori Arbitri:

a) i tesserati CIA che abbiano svolto per almeno un anno l'attività di Formatore Attività Giovanile previo parere del Responsabile Nazionale.
b) gli arbitri internazionali e nazionali che svolgano o abbiano svolto attività nel Campionato professionistico o nel primo Campionato Nazionale Dilettantistico maschile e femminile.

Art. 56 FIBA Instructors

1. Il Consiglio Direttivo CIA, su proposta del direttore Tecnico Nazionale non vincolante, propone al Consiglio federale i nominativi dei tesserati CIA che possono frequentare il corso FIBA abilitante a diventare FIBA Instructor.
2. I requisiti minimi per poter accedere ai corsi FIBA sono previsti dalle disposizioni FIBA.
3. La FIP, si indicazione del Consiglio Direttivo CIA indica i FIBA Instructors alla FIBA il "National FIBA Instructor" di riferimento.
4. I FIBA Instructors hanno il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado per tutte le manifestazioni organizzate dalla FIBA.
5. Il National FIBA Instructor di riferimento potrà essere sollevato dall'incarico previa comunicazione della FIP alla Federazione Internazionale alla FIBA.

Art. 57 Formatori Nazionali Arbitri

1. I Formatori Nazionali hanno la funzione di istruire ed aggiornare gli Arbitri e gli Osservatori nazionali e/o regionali, nonché i Formatori Arbitri regionali e provinciali.

Art. 58 Formatori Regionali Arbitri

1. I Formatori Regionali possono essere nominati in numero variabile a seconda delle esigenze di ciascuna Regione.
2. Il mandato di Formatore Regionale ha ladurata di due anni e può essere rinnovato.
3. I Formatori Regionali curano l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento degli Arbitri e degli Osservatori regionali e provinciali.
4. I Formatori Regionali hanno i seguenti obblighi:

   a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali e/o regionali fissati dal CIA nazionale e/o regionali;
   b) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dai rispettivi Presidenti Regionali CIA;
   c) divulgare linee guida, direttive e tutto il materiale prodotto dal CIA;
   d) trasmettere tempestivamente al CIA la programmazione annuale dell'attività eprodurre trimestralmente un report dell'attività svolta.

Art. 59 Formatori Provinciali Arbitri

1. I Formatori provinciali possono essere nominati in numero variabile a seconda delle esigenze di ciascuna Regione.
2. Operano sul territorio della Provincia o gruppi di Province per cui sono stati incaricati.
3. Hanno gli obblighi previsti dall'art. 58, comma 4, lettere a), b), d).

Art. 60 Formatori Nazionali Attività Giovanile

1. I Formatori Nazionali hanno la funzione di istruire ed aggiornare gli Arbitri giovanili nonché i Formatori Arbitri giovanili regionali e provinciali.

Art. 61 Formatori Regionali Attività Giovanile

1. I Formatori Regionali possono essere nominati in numero variabile a seconda delle esigenze di ciascuna Regione.
2. Il mandato di Formatore Regionale ha ladurata di due anni e può essere rinnovato.
3. I Formatori Regionali curano l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento degli Arbitri giovanili e formatori provinciali.
4. I Formatori Regionali hanno i seguenti obblighi:
   a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali e/o regionali fissati dal CIA nazionale e/o regionali;
   b) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dai rispettivi Presidenti Regionali CIA;
   c) divulgare linee guida, direttive e tutto il materiale prodotto dal CIA;
   d) trasmettere tempestivamente al CIA la programmazione annuale dell'attività e produrre trimestralmente un report dell'attività svolta.

Art. 62 Formatori Provinciali AttivitàGiovanile

1. I Formatori provinciali possono essere nominati in numero variabile a seconda delle esigenze di ciascuna Regione.
2. Operano sul territorio della Provincia o gruppi di Province per cui sono stati incaricati.
3. Hanno gli obblighi previsti dall'art. 58, comma 4, lettere a), b), d).

Art. 63 Formatore Nazionale Ufficiali di Campo

1. Il Formatore Nazionale Ufficiali di Campo ha la funzione di istruire, formare ed aggiornare costantemente gli Ufficiali di Campo che operano nei Campionati Nazionali e i Formatori Ufficiali di Campo Regionali e Provinciali, al fine di migliorarne llivello tecnico e di assicurare omogeneità nelle loro prestazioni.

Art. 64 Formatori Regionali Ufficiali di Campo

1. I Formatori Regionali possono essere nominati in numero variabile a seconda delle esigenze di ciascuna Regione.
2. I Formatori Regionali Ufficiali di Campo svolgono, tra l'altro, attività di coordinamento dei Formatori Provinciali.
3. Il mandato di Formatore Regionale Ufficiali di Campo ha la durata di due anni e può essere rinnovato.
4. I Formatori Regionali Ufficiali di Campo curano l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento degli Ufficiali di Campo, dei tesserati abilitati al ruolo di Formatore provinciale e degli osservatori Ufficiali di Campo in attuazione dei programmi tecnici fissati dal CIA e dal Responsabile Nazionale Ufficiali di Campo e delle direttive organizzative dettate dai Presidenti Regionali CIA.

5. I Formatori Regionali Ufficiali di Campo hanno i seguenti obblighi:
   a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali e/o regionali, fissati dal CIA nazionale e/o regionali;
   b) coordinare l'attività di tutti i formatori provinciali operanti nel territorio di competenza;
   c) divulgare le linee guida, le direttive e tutto il materiale prodotto dal CIA;
   d) trasmettere tempestivamente al CIA la programmazione annualedell'attività e il report trimestrale dell'attività svolta.
6. Il formatore provinciale Ufficiali di Campo per ottenere la qualifica di formatore regionale Ufficiali di campo deve aver maturato un'esperienza di almeno 5 anni continuativi come formatore provinciale.

Art. 65 Formatori Provinciali Ufficiali di Campo

1. I Formatori Provinciali Ufficiali di Campo operano sul territorio di competenza per cui siano stati incaricati.
2. I Formatori Provinciali hanno gli obblighi previsti dall'art. 64, comma 5, lettere a), b),d).

Art. 66 Decadenza e/o revoca deli mandato

1. I Formatori decadono per:

a) dimissioni e/o rinuncia;
b) revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo del CIA;
c) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
d) mancato rinnovo del tesseramento per un anno;
e) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
f) l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art.85 del presente regolamento.

Art. 67 Tutor arbitri

1. Il Tutor ha il compito di monitorare la preparazione tecnica degli arbitri abilitati ai campionati regionali.
2. Il Tutor è nominato dal Presidente Regionale CIA tra gli arbitri nazionali, i tesserati CNA e i Dirigenti di società di provata esperienza tecnica.

TITOLO VI
NORME GENERALI TESSERATI

CAPO I

INCOMPATIBILITA' E LIMITI DI ETA'

Art. 68 Incompatibilità

1. È incompatibile con la carica di Presidente del CIA, Direttore Tecnico Nazionale, e va dichiarato decaduto, chiunque venga a trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la FIP.

2. La carica di Presidente del CIA, Direttore Tecnico Nazionale è incompatibile con l'esercizio funzione di Arbitro e Ufficiale di Campo in attività. Nel caso di nomina a Presidente del CIA, Direttore Tecnico Nazionale di un tesserato CIA in attività, lo stesso cesserà l'attività. Al termine del mandato, se operava nei Campionati nazionali quale Arbitro o Ufficiale di Campo, non potrà più riprendernela funzione anche in caso di anticipata cessazione del mandato per qualsiasi motivo.Conseguentemente, il tesserato verrà posto tra i Tesserati Fuori Quadro o, su sua richiesta, a disposizione dei campionati regionali.
3. Il ruolo di Presidente Regionale CIA e di Delegato provinciale CIA può essere svolto da tesserati CIA sia in attività che non in attività.
4. Il ruolo di Osservatore nazionale arbitri e Formatore nazionale arbitri è incompatibile con la qualifica di arbitro in attività.
5. Un tesserato CIA si troverà in situazione di incompatibilità qualora nel Campionato ove sia chiamato a svolgere attività risulti tesserato, per una delle Società, o vi sia in lista un tesserato suo coniuge, un suo parente entro il 2° grado o suo affine entro il 1° grado.
6. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al CIA e, per conoscenza, al Presidente federale. Incaso di mancata opzione entro il termine stabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla carica assunta più di recente.
7. Il ruolo di Osservatore nazionale ufficiali di campo e Formatore nazionale ufficiali di campo è compatibile con la qualifica di Ufficiale di campo per i campionati regionali.

Art. 69 Limite di età

1. L'attività per gli arbitri della 6° e 7° categoria cesserà al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2. Gli osservatori, al compimento del settantacinquesimo, anno di età potranno proseguire la propria attività solo in presenza di caratteristiche tecniche e funzionali ritenute adeguate allo svolgimento del compito.
3. L'attività dei formatori cesserà al compimento del settantacinquesimo anno di età.
4. L'attività, per gli ufficiali di campo regionali,cesserà al compimento del settantacinquesimo anno di età.
5. Ai fini dell'applicazione delle norme per la rilevazione dell'età di tutti i tesserati CIA, si fa riferimento all'età compiuta alla data di chiusura della stagione sportiva.
6. Per le promozioni nelle varie categorie arbitri ed Ufficiali di campo non ci sono limiti d'età.

CAPO II

DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

Art. 70 Tesseramento federale

1. Tutti i tesserati CIA devono essere regolarmente tesserati secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio federale.

2. Il mancato tesseramento secondo le procedure ed entro i termini previsti comporterà l'immediata sospensione da ogni attività e, al termine dell'anno sportivo, l'automatica decadenza dalla qualifica di tesserato della FIP.

Art. 71 Tessera di libero ingresso

1. La tessera federale di libero ingresso offre la possibilità di ingresso negli impianti di gioco, nei limiti delle disponibilità stabilite dalle Società che utilizzano gli impianti stessi e viene rilasciata ai tesserati che ne hanno diritto e può essere revocata o sospesa solo su determinazione del CIA, in presenza di fatti o atti posti in essere dai tesserati in violazione di norme comportamentali e regolamentari di cui all'art.73, indipendentemente dalla circostanza che dette condotte abbiano dato luogo o menoalla trasmissione degli atti alla Procura federale o agli Organi di Giustizia per i provvedimenti di competenza.

Art. 72 Diritti dei tesserati

1. Tutti i tesserati CIA hanno diritto alla difesa della loro onorabilità e dignità ed alla tutela della loro integrità fisica.

Art. 73 Doveri dei tesserati

1. Tutti i tesserati CIA, per quanto di competenza, hanno l'obbligo di:
   a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali o interregionali e regionali predispostidal CIA;
   b) sottoporsi a visita medica di idoneità specifica per il tipo di attività da svolgere, secondo quanto disposto dalla Federazione per ogni anno sportivo;
   c) superare i test atletici predisposti dal CIA, nei campionati in cui siano previsti, secondo le normative FIP e/o FIBA; detti test atletici, obbligatori al fine del proseguimento dell'attività stagionale, saranno almeno due in ogni stagione sportiva. Chi non supererà un test o non lo potrà sostenere perché sprovvisto di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica, sarà escluso dalle designazioni e potrà avere una seconda possibilità che sarà quella successiva, prevista nella stagione in corso, oppure una prova di recupero stabilita dal CIA, con spese a carico dell'interessato, da effettuarsi dopo un periodo minimo di 21 giorni dal test non superato o non svolto. La prova non si intende superata anche in caso di infortunio durante il test;
   d) in caso di mancato superamento di due prove nella stessa sessione di prove, l'arbitro sarà escluso dalla lista di appartenenza e, su richiesta, potrà essere inserito nella lista degli arbitri impiegabili nel campionato di Divisione Regionale 1 (DR1).
   e) accettare immediatamente designazioni di qualsiasi Campionato o torneo degli Uffici Gare di appartenenza, anche per i Campionati minori, subordinatamente, comunque, agli impegni nazionali e internazionali, o di comunicare, con la stessa tempestività, l'eventuale rifiuto. I rifiuti conseguenti ad improvvisi impedimenti devono essere chiaramente motivati e documentati al CIA ed ai competenti organismi di designazione. Il numero massimo di rifiuti e/o indisponibilità consentito per ogni stagione sportiva e per ogni Campionato dovrà essere indicato nel documento annuale "*Criteri di Impiego e Valutazione – Norme di comportamento*";
   f) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal proprio gruppo di tesserati CIA di appartenenza territoriale. La data di svolgimento delle stesse deve essere comunicata agli interessati, da parte degli organi preposti, con almeno 10 giorni di preavviso;
   g) svolgere le eventuali funzioni alle quali sono stati designati dai competenti organismi;
   h) presentarsi in campo entro i termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti emanate dal CIA e pubblicate annualmente sul documento "*Criteri di impiego e valutazione – Norme di comportamento*"prima dell'inizio dei Campionati;
   i) far pervenire ai competenti Organi federali, nei termini e con le modalità stabilite, tutta la documentazione relativa alla gara. Tale incombenza rientra nelle responsabilità del 1°

Arbitro. Nel caso di impossibilità o inadempienzadevono attivarsi il 2° e/o il 3° (se previsto) arbitro della gara.

2. Gli Ufficiali di Campo hanno tutti gli obblighi di cui al comma precedente, con l'esclusione della lettera b), c) e i).
3. L'inosservanza delle sopraindicate prescrizioni potrà comportare la trasmissione degli atti al CIA che in casi di particolare gravità li trasmetterà ai competenti Organi di Giustizia.
4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) comporterà l'esclusione dalle liste nazionali.
5. La mancata presentazione del certificato di idoneità di cui al comma 1, lettera b), comporterà l'immediata sospensione dall'attività sino all'avvenuta ultimazione delle procedure previste e l'inserimento della certificazione stessa nel sistema informatico federale.
6. Tutti i tesserati sono inoltre tenuti a:

a) svolgere le loro funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto nell'ambito dell'attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità;
b) ad osservare le norme previste dallo Statuto e dalle altre norme e Regolamenti della FIP nonché dal Codice di Comportamento Sportivo CONI e FIP;
c) improntare il loro comportamento, anche al di fuori dello svolgimento dell'attività di tesserato e nei rapporti con colleghi e terzi, al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, a difesa dell'onorabilità e dell'immagine del CIA e del ruolo rivestito;
d) collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari della FIP, nonché ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica prese dagli Organi preposti dal CIA o dalla FIP;
e) compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale tramite la piattaforma informatica FIP ed a segnalare eventuali variazioni, cambi di residenza e/o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con Società affiliate al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità;
f) osservare l'obbligo di non comunicare a nessuno, tranne che al proprio Delegato Provinciale CIA ed al Presidente Regionale CIA, le designazioni ricevute e il contenuto dei referti trasmessi agli Organi di Giustizia;
g) attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;
h) a segnalare con immediatezza al proprio Presidente Regionale CIA le sentenze dichiarative di fallimento, le informazioni di garanzia ex art. 369 c.p.p. ricevute e le pendenze di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale, anche cautelari, a cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (D.A.SPO.), le sentenze penali di condanna per reati dolosi, anche non definitive.

7. Agli Arbitri è fatto inoltre divieto di:

   a) compiere con qualsiasi mezzo atti o tenere comportamenti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurarea chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive e/o dalle attività collaterali, connesse o riconducibili alle manifestazioni sportive stesse;
   b) rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico del regolamento FIBA anche a mezzo siti internet o la partecipazionea gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o similari, anche in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o "*nickname*" atti ad impedire l'immediata identificazione del suo autore;
   c) ricorrere ad alcun organo di giustizia, ad eccezione di quelli Federali, nei confronti di altri tesserati FIP per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività arbitrale, senza averne

fatta preventiva richiesta scritta al CIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente della FIP la relativa autorizzazione scritta;

d) svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale;
e) effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito FIP.

8. I tesserati possono rilasciare interviste a mezzi di informazione o fare dichiarazioni pubbliche, purché le stesse non attengano a gare dirette da sé o da altri e ad incarichi espletati, e purché le stesse non siano lesive della reputazione e della onorabilità di altri tesserati del CIA e della FIP; in caso di trasgressione il tesserato sarà segnalato alla Procura federale.

Art. 74 Divisa

1. La FIP fornisce la divisa regolamentare ed il materiale necessario ad Arbitri e Ufficiali di Campo per svolgere le attività previste dal loro ruolo.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni tutti i tesserati devono indossare esclusivamente la divisa stabilita dal CIA. L'inosservanza di tale disposizione comporterà l'esclusione dalle designazioni e la comunicazione ai competenti Organi di Giustizia.

Art. 75 Rapporti di valutazione

1. Ogni Arbitro ed Ufficiale di Campo, nell'ambito del proprio Campionato di appartenenza, sarà visionato nel corso dell'anno sportivo nel rispetto di quanto indicato nel documento "*Criteri di impiego e valutazione – Norme di comportamento*" annualmente emanato dal CIA.

Art. 76 Direzione di incontri e tornei amichevoli all'estero

1. Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo, in caso di invito all'estero per la direzione di incontrio Tornei amichevoli devono richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione da parte del CIA.

Art. 77 Trasmissione atti

1. La mancata osservanza degli obblighi da parte dei tesserati in tutti i casi previsti dal presente Regolamento comporterà la trasmissione degli atti alla Procura Federale o ai competenti Organi di Giustizia e ciò costituirà un elemento negativo nella valutazione di fine Campionato.

Art. 78 Direzione in doppio o in triplo

1. Ad eccezione dei Campionati per i quali è previsto che la direzione di gara sia affidata a tre Arbitri, per ciascun incontro di qualsiasi Campionato, dovrà essere designata una coppia di arbitri.
2. Gli arbitri che hanno superato il corso arbitrale da meno di due stagioni sportive devono essere sempre designati in coppia con un arbitro con un numero maggiore di anni sportivi di attività.

CAPO III

RICORSI

Art. 79 Ricorsi

1. In ragione dell'esclusiva natura tecnica delle valutazioni delle prestazioni arbitrali da parte degli organismi annualmente preposti, non è ammissibile alcun ricorso avverso gli esiti di dette valutazioni nonché avverso la conseguente formazione delle liste annuali di categoria.

CAPO IV

DISPONIBILITA' – IMPIEGO – COMPETENZA

Art. 80 Designazioni di tesserati nazionali per gare di Campionati regionali e provinciali

1. Gli Arbitri ed Ufficiali di Campo di Campionati nazionali sono tenuti a svolgere attività anche nei Campionati regionali e provinciali di competenza degli uffici gara della propria Regione. In caso di necessità possono essere utilizzati anche nei Campionati nazionali inferiori a quelli di appartenenza.

Art. 81 Designazioni Arbitri e Ufficiali di campo per Incontri Internazionali

1. Negli incontri internazionali per i quali vengano richiesti Arbitri italiani, la designazione è di competenza del CIA nazionale.
2. Negli incontri internazionali le designazioni degli Ufficiali di Campo sono di competenza del CIA nazionale che può delegare il Presidente Regionale CIA territorialmente competente.

Art. 82 Designazione degli Arbitri per Tornei – Competenza

1. La designazione degli Arbitri è di competenza del CIA nazionale per le gare di torneo a carattere internazionale e nazionale con squadre appartenenti alla Lega professionistica e alle Leghe Nazionali dilettanti Maschile e Femminile. Il CIA nazionale ha facoltà di delegare dette designazioni al Presidente Regionale CIA territorialmente competente.

Art. 83 Cambio di residenza e domicilio

1. In caso di cambio di domicilio o residenza i tesserati CIA sono tenuti a darne immediata comunicazione al CIA, all'Ufficio designazioni e al Designatore di competenza, al Presidente Regionale CIA ed al Delegato Provinciale CIA, provvedendo direttamente, all'aggiornamento dei dati sui sistemi informatici federali.
2. Stante l'esigenza del CIA di assicurare la tempestività e la certezza delle comunicazioni di servizio, la immediata comunicazione della variazione di residenza e/o domicilio è dovuta anche nel caso in cui questo abbia carattere temporaneo.

CAPO V

MISURE DISCIPLINARI

Art. 84 Fatti di particolare gravità

1. Il CIA, avuta conoscenza di condotte o fatti di particolare gravità commissivi od omissivi ascrivibili ad un tesserato, dovrà immediatamente e senza indugio darne comunicazione alla Procura Federale o agli Organi di Giustizia per l'eventuale adozione di provvedimenti che si riterranno più opportuni.
2. In via cautelativa, ai sensi dell'art. 112 del Regolamento di Giustizia, il tesserato CIA che è sottoposto ad indagine o a procedimento disciplinare può essere sospeso dall'attività.

Art. 85 Esclusione dalle liste

1. Oltre ai casi già previsti negli articoli precedenti, l'esclusione dalle liste e/o dagli albi, o la revoca degli incarichi sarà applicata a tutti i tesserati CIA che abbiano riportato una sospensione superiore ai 60 giorni se comminata dal Tribunale Federale o superiore ai 40 giorni se comminata dalla Corte Federale di Appello.

TITOLO VII
PREMI

Art. 86 "Premi"

1. I Premi federali per gli Arbitri sono i seguenti:
   a) Premio "*Maurizio Martolini*";
   b) Premio "Vittorio *Paolo Fiorito*";
   c) Premio "*Ninì Ardito*";
   d) Premio "*Gianluca Mattioli*".

I suddetti premi verranno consegnati nel corso dei raduni nazionali/regionali di inizio stagione o in occasione di altre manifestazioni autorizzate dal CIA.

Art. 87 Premio "*Maurizio Martolini*"

1. Il Premio è annualmente conferito all'Arbitro che nel corso dell'Anno Sportivo si sia maggiormente distinto in campo nazionale o in campo internazionale. Può essere conferito anche alla carriera o alla memoria.
2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta da:
   a) Presidente federale;
   b) Presidente del CIA;
   c) Responsabile del Campionato professionistico.

Art. 88 Premio "Vittorio Paolo Fiorito"

1. Il Premio è annualmente conferito dal CIA al miglior Arbitro promosso nel Campionato nazionale di serie A.
2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta dal:

a) Presidente federale;
b) Presidente del CIA;
c) Responsabile del Campionato di serie A2 maschile e A1 femminile.

Art. 89 Premio "*Ninì Ardito*"

1. Il Premio è annualmente conferito dal CIA ad un Formatore Arbitri o Formatore Ufficiali di Campo maggiormente distintosi nella stagione sportiva per la sua qualificata attività di formazione dei giovani Arbitri o Ufficiali di Campo.
2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta dal:
   a) Presidente del CIA;
   b) Coordinatore Formatori.
   c) Il Premio può essere assegnato una sola volta nell'arco della carriera.

Art. 90 Premio "*Gianluca Mattioli*"

1. Il Premio è annualmente conferito dal CIA al miglior Arbitro promosso nel Campionato nazionale di serie A2 maschile e A1 femminile.
2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta dal:
   a) Presidente del CIA;
   b) Responsabile del Campionato di serie B maschile e A2 femminile.

Art. 91 Premio "*Stefano Del Greco*"

1. È istituito il Premio "Stefano Del Greco", destinato al tesserato CIA con qualifica di Osservatore che sui sia distinto, nel corso della stagione sportiva, per elevata competenza tecnica, correttezza, continuità e capacità di valorizzazione dei giovani arbitri e ufficiali di campo.
2. Il Premio è conferito annualmente dal CIA Nazionale, su proposta del Coordinatore del Settore Osservatori.
3. Il riconoscimento è attribuito nel corso dell'annuale Assemblea o raduno tecnico nazionale, o in altro momento istituzionale rilevante indicato dal CIA.
4. Il nominativo del tesserato premiato sarà inserito in apposito Albo del Premio "Stefano Del Greco" pubblicato sul sito ufficiale della FIP.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 92 Prorogatio

1. Tutte le nomine ed incarichi conferiti dal CIA, nell'ambito della sua competenza, oltreche per le ipotesi specificatamente disciplinate dal presente regolamento, terminano, comunque, di avere efficacia con la conclusione del mandato affidato al CIA dal Consiglio Federale della FIP.
2. Per l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione del CIA, nei casi di sua decadenza, le competenze e funzioni dei nominati Organi, Settori centrali e periferici, assicurate e svolte per il tramite dei rispettivi Responsabili, saranno prorogate fino al momento in cui il nuovo CIA

non adotti provvedimenti di nuove nomine o di conferma degli incarichi.

Art. 93 Rinvio alle norme federali

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa rinvio allo Statuto Federale ed ai Regolamenti Federali della FIP.

Sommario

REGOLAMENTO CIA 2
TITOLO I 2
COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI 2
Art. 1 Funzioni e Sede 2
TITOLO II 2
ORGANIZZAZIONE 2
Art. 2 Composizione 2
TITOLO III 3
ORGANI DIRETTIVI 3
CAPO I 3
ORGANI DIRETTIVI NAZIONALI 3
Art. 3 Il Consiglio Direttivo del CIA 3
Art. 4 Competenze del Presidente del CIA 4
Art. 5 Il Vicepresidente CIA 4
Art. 6 Il Rappresentante del Territorio 4
Art. 7 La Consulta nazionale dei Presidenti Regionali CIA 4
CAPO II 5
ORGANI DIRETTIVI TERRITORIALI 5
Art. 8 Il Presidente regionale CIA 5
Art.9 Delegato provinciale CIA 6
TITOLO IV 6
ORGANI DI NATURA TECNICA 6
Art. 10 Il Direttore Tecnico Nazionale 6
Art. 11 I Responsabili degli organi di natura tecnica 6
Art.12 Il Responsabile Formatori 6
Art.13 Il Responsabile Osservatori arbitri 7
Art.14 Il Responsabile attività giovanile 7
Art.15 Il Responsabile Ufficiali di campo 7
Art. 16 Il Responsabile del campionato nazionale 7
Art. 17 I Designatori dei campionati nazionali 7
TITOLO V 7
I TESSERATI 7
CAPO I 8
GLI ARBITRI 8
Art. 18 Arbitri definizione e reclutamento 8
Art. 19 Classificazione degli Arbitri 8
Art. 20 Arbitri Internazionali 8
Art.21 Arbitri Nazionali abilitati al Campionato professionistico 8
Art.22 Arbitri nazionali di 2° e 3° categoria 9
Art. 23 Arbitri regionali 9
Art.24 Arbitri 3x3 9
1. Gli arbitri nazionali di 1°, 2° e 3° categoria e regionali saranno abilitati a dirigere gare del 3x3. 9

Art. 25 Arbitri Ex atleti 9
Art. 26 Arbitri Fuori Quadro 9
Art. 27 Arbitri Benemeriti (del. n. 362 del C.F. 25/03/2026) 10
Art. 28 Arbitri Benemeriti d'Eccellenza (del. n. 362 del C.F. 25/03/2026) 10
Art. 29 Arbitri d'Onore (del. n. 362 del C.F. 25/03/2026) 10
Art. 30 Decadenza dalla qualifica di Arbitro 11
Art. 31 Sospensione per inattività temporanea 11
Art. 32 Tesseramento in altre categorie 11
Art. 33 Tesseramento arbitri Federazioni estere 11
CAPO II 12
GLI UFFICIALI DI CAMPO 12
Art. 34 Definizione e classificazione degli Ufficiali di Campo 12
Art. 35 Reclutamento degli Ufficiali di Campo 12
Art. 36 Ufficiale di Campo Internazionale 12
Art. 37 Ufficiale di Campo Nazionale 13
Art. 38 Ufficiali di Campo regionali 13
Art. 39 Ufficiali di Campo Fuori Quadro 13
Art. 40 Ufficiali di Campo Benemeriti (del. n. 362 del C.F. 25/03/2026) 13
Art. 41 Ufficiali di Campo Benemeriti d'Eccellenza (del. n. 362 del C.F. 25/03/2026) 13
Art. 42 Ufficiali di Campo D'Onore (del. n. 362 del C.F. 25/03/2026) 14
Art. 43 Decadenza dalla qualifica di Ufficiale di Campo 14
Art. 44 Sospensione per inattività temporanea 14
Art. 45 Tesseramento in altre categorie 15
Art. 46 Tesseramento Ufficiali di Campo da Federazioni estere 15
CAPO III 15
GLI OSSERVATORI 15
Art. 47 Definizione 15
Art. 48 Inquadramento 16
Art. 49 Commissario Internazionale (Commissioner FIBA) 16
Art. 50 Osservatori nazionali Arbitri nazionali 16
Art. 51 Osservatori regionali arbitri 16
Art. 52 Osservatori Ufficiali di Campo 17
Art. 53 Decadenza dalla qualifica e revoca del mandato 17
CAPO IV 17
I FORMATORI 17
Art. 54 Formatori 17
Art. 55 Formatori Arbitri - Abilitazione 17
Art. 56 FIBA Instructors 18
Art. 57 Formatori Nazionali Arbitri 18
Art. 58 Formatori Regionali Arbitri 18
Art. 59 Formatori Provinciali Arbitri 18
Art. 60 Formatori Nazionali Attività Giovanile 19
1. I Formatori Nazionali hanno la funzione di istruire ed aggiornare gli Arbitri giovanili nonché i Formatori Arbitri giovanili regionali e provinciali. 19
Art. 61 Formatori Regionali Attività Giovanile 19
Art. 62 Formatori Provinciali AttivitàGiovanile 19

Art. 63 Formatore Nazionale Ufficiali di Campo 19
Art. 64 Formatori Regionali Ufficiali di Campo 19
Art. 65 Formatori Provinciali Ufficiali di Campo 20
Art. 66 Decadenza e/o revoca deli mandato 20
Art. 67 Tutor arbitri 20
TITOLO VI 20
NORME GENERALI TESSERATI 20
CAPO I *20*
INCOMPATIBILITA' E LIMITI DI ETA' *20*
Art. 68 Incompatibilità 20
Art. 69 Limite di età 21
CAPO II *21*
DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI *21*
Art. 70 Tesseramento federale 21
Art. 71 Tessera di libero ingresso 22
Art. 72 Diritti dei tesserati 22
Art. 73 Doveri dei tesserati 22
Art. 74 Divisa 24
Art. 75 Rapporti di valutazione 24
Art. 76 Direzione di incontri e tornei amichevoli all'estero 24
Art. 77 Trasmissione atti 24
Art. 78 Direzione in doppio o in triplo 24
CAPO III *25*
RICORSI *25*
Art. 79 Ricorsi 25
CAPO IV *25*
DISPONIBILITA' - IMPIEGO - COMPETENZA *25*
Art. 80 Designazioni di tesserati nazionali per gare di Campionati regionali e provinciali 25
Art. 81 Designazioni Arbitri e Ufficiali di campo per Incontri Internazionali 25
Art. 82 Designazione degli Arbitri per Tornei - Competenza 25
Art. 83 Cambio di residenza e domicilio 25
CAPO V *26*
MISURE DISCIPLINARI *26*
Art. 84 Fatti di particolare gravità 26
Art. 85 Esclusione dalle liste 26
TITOLO VII 26
PREMI 26
Art. 86 "Premi" 26
Art. 87 Premio "*Maurizio Martolini*" 26
Art. 88 Premio "Vittorio Paolo Fiorito" 26
Art. 89 Premio "*Ninì Ardito*" 27
Art. 90 Premio "*Gianluca Mattioli*" 27
Art. 91 Premio "*Stefano Del Greco*" 27
TITOLO VIII 27
NORME TRANSITORIE E FINALI 27

Art. 92 Prorogatio 27
Art. 93 Rinvio alle norme federali 28